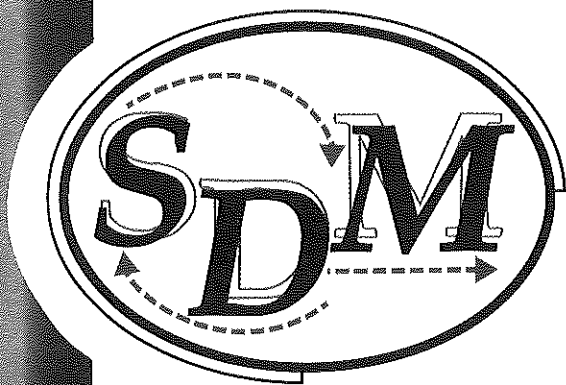




MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

TRIBUNALE DI NOLA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Art. 68, D. Lgs. 14/2019

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE**

Sig. NUNZIANTE GIANCARLO

MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Pasquale Errichiello, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 164660, con studio in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n. 110 Palazzo Gecos, con pec pasqualeerrichiello@legalmail.it, con provvedimento n. 29 del 16.06.2022 è stato nominato, dall'OCC ODCEC NOLA, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.lgs. 14/2019 richiesta dal Sig. NUNZIANTE GIANCARLO nato a NAPOLI (NA) il 20/09/1973, C.F. NNZGCR73P20F839C residente in SOMMA VESUVIANA (NA) alla via Pigno 48, Rione Trieste, qualificabile come consumatore ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

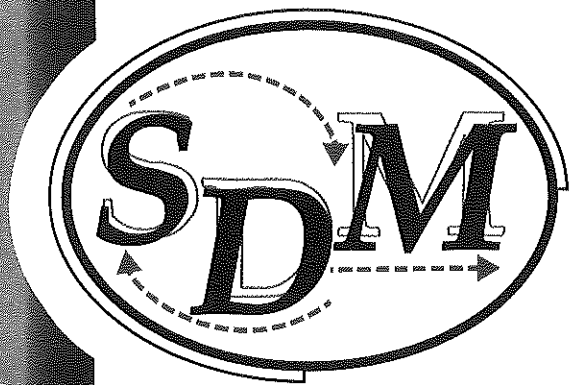
Il ricorrente è assistito nelle fasi del presente istituto dall' Avv. LIGUORI CLAUDIO con studio in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 381, con pec claudioliguori@legalmail.it

CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE

Premesso che

- Per la procedura n. 72/2024 PU era stata predisposta e depositata relazione particolareggiata a corredo del ricorso depositato dall'Avv. Claudio Liguori in data 23.04.2024;
- Che il Giudice Designato dott.ssa Rosa Paduano aveva formulato richiesta di chiarimenti ed integrazioni con ordinanza del 20.05.2024, tenendo conto che i creditori privilegiati andranno soddisfatti nei limiti di quanto riceverebbero





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

mediante l'apprensione di parte dei redditi futuri nel limite temporale triennale oggi ricavabile dall'art. 282 CCII in sede di liquidazione controllata ed esdebitazione.

- Il giudice, nella predetta ordinanza, fissava il limite di cui sopra, nella parte eccedente il limite di spesa familiare, determinato nella somma di € 1.550,00.

Tutto quanto ciò premesso, il sottoscritto apporta le opportune modifiche al Piano di ristrutturazione.

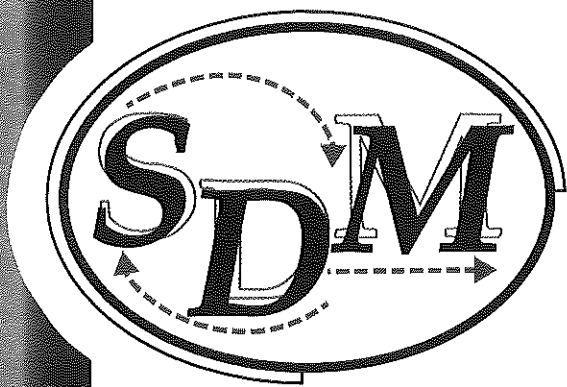
SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sig., Nunziante Giancarlo non risulta essere intestatario di beni immobili, né tantomeno di beni mobili registrati, per cui non si può procedere alla liquidazione degli stessi; pertanto l'unico bene liquidabile è la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. L'importo così determinato pertanto presenta la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria pari a zero.

L'art. 268 c. 4 lettera b) prevede che non rientrano nella liquidazione: i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

Sulla base dei dati Istat relativi al consumo di una famiglia con 2 componenti residenti in Campania, la spesa media mensile è di € 2.109,40; sulla base della scala di equivalenza Carbonaro, il coefficiente da utilizzare per un nucleo familiare di 3 persone, come nel caso specifico, è di 1,33; pertanto la quota di reddito basilar per il sostentamento di una famiglia è di € 2.805,50 (2.109,40 x 1,33). Dato che l'importo risulta essere superiore rispetto al reddito percepito dal ricorrente sig. Nunziante Giancarlo, non vi è quota eccedente e pertanto la quota di stipendio liquidabile è pari a Zero. Inoltre nel caso in cui si avvierebbe una procedura di liquidazione, all'importo liquidato andrebbe defalcato l'importo per il compenso al liquidatore.

Il sig. Nunziante Giancarlo avendo un reddito mensile di € 2.000,00 e considerato che



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

mediamente ha un consumo medio mensile per € 1.550,00, resta una disponibilità di € 450,00 che il ricorrente si impegna a versare per 5 anni; che considerando anche la 13ma mensilità, **il sig. Nunziante Giancarlo verserà un totale pari a € 29.250,00.**

In relazione alle osservazione del Giudice Designato, la quota liquidabile è pari alla differenza tra i redditi futuri del prossimo triennio, considerando le 13 mensilità per l'importo di € 2.000, abbiamo un importo di € 78.000,00 (13 x 2.000,00 x 3 anni) e l'ammontare dell'importo del sostegno familiare per il triennio pari ad € 55.800,00 (€ 1.550,00 x 3 anni). Pertanto la quota di reddito liquidabile è pari ad € 22.200,00.

A questa somma, si aggiunge il saldo disponibile sul conto corrente e carta pari ad € 2.152,00 e defalcando la somma per il compenso del liquidatore, definita in € 2.854,80 si ottiene un importo di liquidazione pari ad € 21.297,39 nettamente inferiore a quanto proposta dal debitore pari ad € 29.250,00

Di conseguenza, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore si propone la possibilità di soddisfare i debiti anche se parzialmente.

Inoltre l'omologa della presente proposta consente la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019. Con la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore il debitore, offre ai creditori, somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio.

Pertanto, la quota disponibile per la liquidazione, non potrà mai essere superiore a quella ricavata con la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, si consentirebbe ai debitori di rientrare dal debito e di realizzare l'intento del legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento al 100% del credito in favore dell'Avv. Claudio Liguori e del credito dell'OCC. I crediti privilegiati vengono soddisfatti al 100%. Il credito ipotecario vantato dall'AMCO, anch'esso degradato a chirografo, dato che l'immobile su cui

MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

gravava l'ipoteca è stato venduto a seguito di pignoramento immobiliare azionato dallo stesso creditore.

Nel piano viene presentata offerta per i crediti chirografari nella percentuale del 5,70%.

Il piano proposto prevede il pagamento di **n. 65 rate mensili di € 450,00** per un importo complessivo destinato alla procedura di **€ 29.250,00**

Nel dettaglio la Ristrutturazione dei debiti proposta prevede:

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI PIANO DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
PRIVILEGIO	AGENZIA ENTRATE C.O. PESCARA	€ 14.319,23	100%	€ 14.319,23	0%
PRIVILEGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI 1	€ 1.610,39	100%	€ 1.610,39	0%
PRIVILEGIO	ASL N. 3 GENOVESE	€ 0,04	100%	€ 0,04	0%
PRIVILEGIO	REGIONE VENETO	€ 283,09	100%	€ 283,09	0%
PRIVILEGIO	CONSORZIO BONIFICA ACQUE SORGIVE	€ 105,69	100%	€ 105,69	0%
Chirografario	AMCO	€ 119.588,73	5,70%	€ 6.822,00	-94,30%
Chirografario	CONSORZIO BONIFICA ACQUE SORGIVE	€ 19,84	5,70%	€ 1,13	-94,30%
Chirografario	AGENZIA ENTRATE C.O. PESCARA	€ 300,11	5,70%	€ 17,12	-94,30%



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

Chirografario	AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI 1	€ 6.605,72	5,70%	€ 376,83	-94,30%
Chirografario	ASL N. 3 GENOVESE	€ 79,67	5,70%	€ 4,54	-94,30%
Chirografario	REGIONE VENETO	€ 5,88	5,70%	€ 0,34	-100,00%
O.C.C.	Compenso	€ 2.854,80	100%	€ 2.854,80	0%
Avv. Claudio Liguori	Compenso	€ 2.854,80	100%	€ 2.854,80	0%
	TOTALE	€ 148.627,99		€ 29.250,00	

Con l'omologa della Ristrutturazione dei debiti, il ricorrente verserà la somma di circa **€ 450,00 mensili**, entro il giorno 10 di ogni mese rispettando il seguente ordine di privilegi:

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
PRIVILEGIO				
	AVV. LIGUORI	OCC		RATA N.
Prededuzione	€ 300,00	€ 150,00		1-9
	€ 154,80	€ 77,40		10
		€ 77,40		62
		€ 450,00		63-65
Totale	€ 2.854,80	€ 2.854,80		
CHIROGRAFARIO				
CONSORZIO BONIFICA	AGENZIA ENTRATE NAPOLI 1	ASL GENOVESE	REGIONE VENETO	RATA N.
€ 105,69		€ 0,04	€ 112,07	10
	€ 278,98		€ 171,02	11
	€ 450,00			12-13
	€ 431,41			14
€ 1,13	€ 76,23	€ 4,54	0,34	46
	€ 300,60			47
€ 106,82	€ 1.987,22	€ 4,58	€ 283,43	

Handwritten signature



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

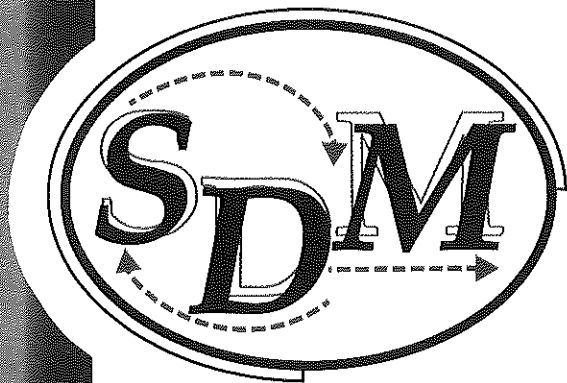
CHIROGRAFARIO	AMM. FINANZ. PESCARA	AMCO	RATA N.
	€ 18,59		14
	€ 450,00		15-45
	€ 367,76		46
		€ 149,40	47
		€ 450,00	48-61
		€ 372,60	62
Totale	€ 14.336,35	€ 6.822,00	

GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati, ed una percentuale del 5,70% per i creditori chirografari.

Con l'omologazione della Ristrutturazione del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Errichiello Pasquale, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 164660,

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex artt. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Con osservanza

Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Pasquale Errichiello

TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

PROC. N. 72/2024 PU

DEBITORE: NUNZIANTE GIANCARLO

GIUDICE: DOTT.SSA ROSA PADUANO

Chiarimenti e integrazioni

Per **NUNZIANTE Giancarlo**, con l'Avv. Claudio Liguori

con l'ausilio

del gestore della crisi dott. Pasquale Errichiello

Premesso che

- con ricorso depositato in data 23.04.2024, Nunziante Giancarlo proponeva una proposta ex art. 67 e ss. CCII per la ristrutturazione dei propri debiti;
- con ordinanza del 20.05.2024 il Giudice Designato assegnava termine di 15 giorni per consentire al gestore della crisi di formulare chiarimenti e integrazioni tenendo conto che i creditori privilegiati andranno soddisfatti nei limiti di quanto riceverebbero mediante l'apprensione di parte dei redditi futuri (ovvero della quota gli stipendi del ricorrente dopo aver detratto quanto occorre al mantenimento degli stessi e della famiglia) nel limite temporale triennale oggi ricavabile dall'art. 282 CCII in sede di liquidazione controllata ed esdebitazione;
- nella predetta ordinanza il GD fissava tale limite nella parte eccedente il limite di spesa familiare indicato in ricorso, e cioè €. 1.550,00 mensili.

Tutto quanto ciò premesso, lo scrivente apporta le seguenti modifiche al piano di ristrutturazione presentato.

DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Nella procedura che ci occupa, i creditori sono stati suddivisi in cinque classi:

I) Prededuzione: OCC – Avv. Liguori

II) Ipoteca I grado: AMCO

III) Privilegio ex art. 2752 co. 1: AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE
ENTRATE RISCOSSIONE

IV) Privilegio ex art. 2752 co. 4: CONSORZIO BONIFICA ACQUE SORGIVE, ASL 3
GENOVESE

V) Chirografo: AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, CONSORZIO BONIFICA ACQUE SORGIVE, ASL 3 GENOVESE

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio del debitore. A tal fine si indica quale unico bene liquidabile la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento del debitore e della famiglia.

In osservanza delle indicazioni formulate dal GD, la quota di reddito liquidabile è pari: ai redditi futuri del prossimo triennio (€ 2.000,00 per 39 mensilità = €78.000,00), detratto quanto necessario al sostentamento familiare per il medesimo periodo (€ 1.550,00 per 36 mensilità = 55.800,00), e pertanto all'importo di € 22.200,00.

Al fine di garantire la soddisfazione dei creditori privilegiati ed il pagamento delle spese di procedura, si propone di apportare al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, le seguenti modifiche:

- il ricorrente metterà a disposizione dei creditori la somma mensile di €. 450,00 per 13 (tredici) mensilità l'anno per 5 (cinque) anni (invece dei 4 anni precedentemente proposti). Al termine del quinquennio il ricorrente avrà messo a disposizione dei creditori la somma complessiva di €. 29.250,00.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	PROPOSTA	LIQUIDAZIONE EX ART. 268
QUOTA STIPENDIO		29.250,00 (5 ANNI)	22.200,00 (3 anni)
SALDO SU C/C			2.152,19
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 2.854,80
TOTALE		29.250,00	21.297,39

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, l'istante ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Pasquale Errichiello quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODCEC di Nola, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, NUNZIANTE Giancarlo, *ut supra* rappresentato e difeso

PRESENTA

la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019:

I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

l'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- **€. 450,00** mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 65 rate, per un importo di **€. 29.250,00** (13 rate mensili per 5 anni). La rata di dicembre deve intendersi doppia.

II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

PREDEDUZIONE

- **100% del credito** in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 2.854,80;
- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 2.854,80.

Per un importo complessivo di **€. 5.709,60.**

PRIVILEGIO

- **100% del credito** in favore di AGENZIA ENTRATE CENTRO OP. PESCARA per €. 14.319,23;
- **100% del credito** in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per €. 1.610,39;
- **100% del credito** in favore di CONSORZIO BONIFICA ACQUE SORGIVE per €. 105,69;
- **100% del credito** in favore di ASL 3 GENOVESE per €. 0,04;
- **100% del credito** in favore di Regione Veneto per €. 283,09.

Per un importo complessivo di **€. 16.318,44.**

CHIROGRAFO

- **5,70% del credito** in favore di AMCO per €. 6.822,00;
- **5,70% del credito** in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE per €. 17,12;
- **5,70% del credito** in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per €. 376,83;
- **5,70% del credito** in favore di CONSORZIO BONIFICA ACQUE SORGIVE per €. 1,13;
- **5,70% del credito** in favore di ASL 3 GENOVESE per €. 4,54;
- **5,70% del credito** in favore di Regione Veneto per €. 0,34.

Per un importo complessivo di **€. 7.221,96.**

Anche il credito ipotecario è stato degradato a chirografo in quanto l'immobile su cui gravava l'ipoteca è stato venduto in seguito a pignoramento immobiliare azionato dallo stesso creditore.

III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO

Il ricorrente provvederà a pagare la somma di €. 450,00 mensili.

CREDITORI	1-9	10	11	12-13	14	15-45	46	47	48-61	62	63-65	
Avv. Liguori	300,00	154,80										2.854,80
OCC	150,00	77,40										1.427,40
Consorzio		105,69					1,13					106,82
ADER			278,98	450,00	431,41		76,23	300,60				1.987,22
ASL		0,04					4,54					4,58
Amm. Fin. Pescara					18,59	450,00	367,76					14.336,35
REGIONE VENETO		112,07	171,02				0,34					283,43
AMCO								149,40	450	372,60		6.822,00
OCC Saldo										77,40	450,00	1.427,40
TOTALE												29.250,00

Tutto quanto ciò premesso e considerato, si insiste nella richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Marigliano, lì 30.05.2024

avv. Claudio Liguori

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 72-1/2024

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **NUNZIANTE GIANCARLO**, nato a Napoli (NA) il 20.09.1973, cod. fisc. NNZGCR73P20F839C, residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pigno , n. 48 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Liguori e con questi elett.te dom.to presso lo studio in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, n. 381e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Pasquale Errichiello;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Somma Vesuviana;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dalla ricorrente, nonchè dalla relazione agli atti le problematiche di carattere familiare e lavorative hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pag.9 relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente fruisce del solo reddito di lavoro dipendente per l'importo di euro 2.000 circa mensili a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 148.627,99 (comprensivo delle spese dell'advisor legale e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.550,00;

preso atto che la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC, a seguito del miglioramento della proposta è di anni 5 (precisamente 65 rate) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 29.250,00, che saranno versati mediante 13 rate mensili di circa euro 450,00, il tutto con cadenza mensile, secondo il piano di ammortamento allegato;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (con previsione del pagamento di circa il 50% del compenso dell'OCC e con previsione del versamento del residuo nelle ultime rate del piano, le quali somme verranno svincolate e attribuite all'OCC previa liquidazione del G.D.) con destinazione del residuo ai creditori chirografari , originari e degradati, che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 5,70%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 20.06.2024

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano